



PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025 – 2027

(Allegato 1)

CAPACITA' ASSUNZIONALI

PIANO ASSUNZIONI

VERIFICA LIMITI DI SPESA

Premessa

L'art. 6 del D.LGS. 165/2001 stabilisce che:

“Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale.

Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima”.

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi e di finanza pubblica alle assunzioni di personale.

La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane.

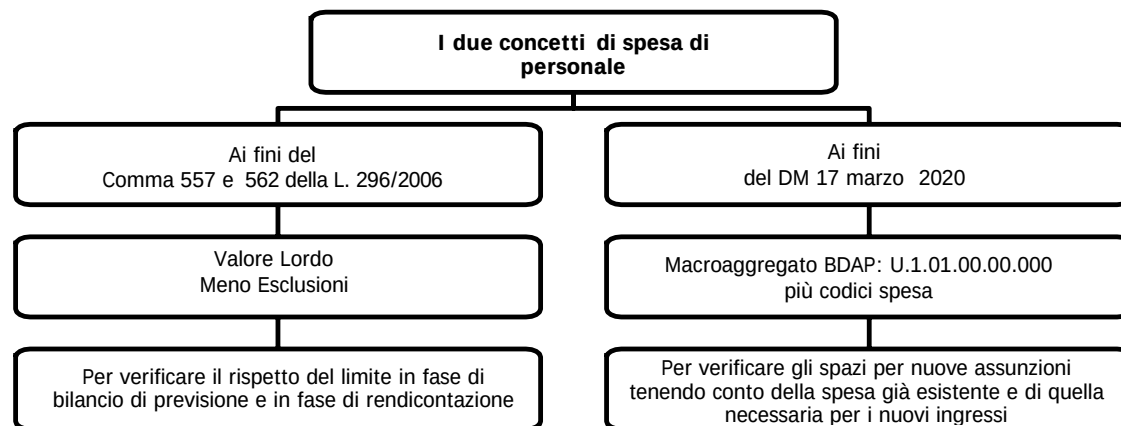
Gli Enti Locali ormai da oltre un decennio sono sottoposti a una severa disciplina vincolistica in materia di spese di personale.

1. SPESE DI PERSONALE

Gli enti locali devono rispettare due limiti:

- il “tetto” di spesa di personale ai sensi del comma 557 della L. 296/2006 (coincidente con la media 2011/2013).
- Il limite derivante dall’applicazione del D.M. 17 marzo 2020, espresso in termini di valore “soglia”, che non deve essere oltrepassato e che è individuato su un dato di spesa di personale calcolato diversamente.

La conciliazione tra i due limiti è individuata dal legislatore nell’art. 7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020, che dispone che “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”



• Spesa di personale comma 557 della L. 296/2006

Gli enti locali sono chiamati fin dal 2007 al contenimento della spesa del personale secondo i criteri dettati dai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e s.m.i, differenziati in base alla tipologia di ente ed alla situazione organizzativa e/o finanziaria, secondo quanto stabilito da successivi interventi legislativi.

La spesa del personale riclassificata (con riferimento all'allegato della deliberazione n.13/SEZAUT/2015/QMIG della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti) ai fini del rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione ancora vigente cioè il rispetto del limite ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater, della l. 296/2006, è rappresentato dal valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013;

Tale valore certificato è pari a € 747.868,82;

SPESA DI PERSONALE	
ai sensi dall'art.1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e smi	
VOCI SPESA	SPESA MEDIA 2011/2012/2013
Spesa di personale (int. 01)	702.830,65
Altre spese di personale (int. 03)	9.148,10
IRAP (int. 07)	38.340,63
Altre spese _____	0,00
Totale spese personale (A)	750.319,38
- componenti escluse	2.450,56
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	747.868,82

Il comma 557-quater stabilisce che detti enti "assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

- **Spesa di personale DM 17 marzo 2020**

L'art. 33, comma 2, del D. L. 30 aprile 2019 n. 34 (nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) è intervenuto a modificare la disciplina relativa alle "facoltà assunzionali", superando la logica del "turn over" in favore di quella della effettiva "sostenibilità" della spesa per la nuova assunzione. Infatti la richiamata disposizione, rapportando la spesa di personale alla consistenza delle entrate correnti - al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione - consente di individuare, per ogni ente, in considerazione della fascia demografica di appartenenza, la spesa di personale finanziariamente sostenibile per le assunzioni a tempo indeterminato.



Secondo il DM 17 marzo 2020, attuativo del D.L. n. 34/2019, per “Spesa del personale” si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.

Calcolo della spesa del personale: macroaggregato BDAP: U.I.OI.00.00.000, nonché i codici spesa UJ.03.02.12.001; UJ.03.02.12.002; UJ.03.02.12.003; UJ.03.02.12.999 riferito all’ultimo conto consuntivo approvato: per la programmazione 2025 si considera l’anno 2023. La spesa così calcolata è pari a € 636.335,34.

La Sezione regionale di controllo per la Liguria con Del.91/2020/PAR ulteriormente chiarisce che sono escluse dalla spesa di personale le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati;

SPESA DI PERSONALE 2023	
ai sensi del DL 34/2019	
Macroaggregati	Importo
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	636.335,34
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
Totale spese personale (A)	636.335,34
- componenti escluse	11.565,09
Spesa di personale 2022 (A-B)	624.770,25

2. CAPACITA' ASSUNZIONALE

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, all’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto attuativo, "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 2, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

L'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, prevedeva un Decreto attuativo per l'individuazione dei criteri di sostenibilità finanziaria e della decorrenza della nuova disciplina.

Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020, fissa la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni al 20 aprile 2020. Ad esso ha fatto seguito l'emanazione della circolare 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 11 settembre, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi.

Secondo la nuova disciplina, come chiarito dalla Circolare esplicativa, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (vedi anche parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato.
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

➤ **LIMITE DI SPESA ASSUNZIONALE**

Il limite di spesa di personale complessiva è stabilito in un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione.

- Calcolo Media Entrate correnti



Le “Entrate correnti” sono individuate come la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE di parte corrente assestato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

Calcolo delle entrate correnti (ultimi tre consuntivi approvati): accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, sottratto il FCDE: previsione del bilancio assestato dell’ultimo anno in cui è stato approvato il consuntivo.

Sono decurtate dalle entrate del Titolo 2 - “Trasferimenti correnti” eventuali spese di personale rimborsate da altri enti

MEDIA ENTRATE CORRENTI 2021-2022-2023			
ai sensi del DL 34/2019			
TITOLI	2021	2022	2023
Titolo I	715.809,37	820.485,24	1.110.802,65
Titolo II	2.656.723,38	2.718.436,97	2.914.502,88
<i>di cui componenti escluse dal Titolo II</i>		-8.236,00	-11.565,09
Titolo III	249.744,49	157.663,20	183.694,72
Totale Entrate correnti (A)	3.622.277,24	3.688.349,41	4.197.435,16
Media del triennio			3.836.020,60
- FCDE assestato 2023			387.559,08
Media entrate correnti			4.223.579,68

- **Calcolo incidenza ultimo consuntivo**

SPESA DI PERSONALE ANNO 2023	624.770,25
MEDIA ENTRATE 2021/2023 AL NETTO DEL FCDE	4.223.579,68
INCIDENZA	14,79

L’art. 4, comma 1, del Decreto attuativo individua i valori-soglia di riferimento di ciascuna fascia demografica, che corrispondono alle medie del rapporto calcolate per ciascuna fascia considerata, incrementate di 4 punti percentuali.

Tabella 1

Differenziazione dei comuni per fascia demografica				Valore soglia
tra	e		Classe	
-	999	abitanti	A	29,50%
1.000	1.999	abitanti	B	28,60%
2.000	2.999	abitanti	C	27,60%
3.000	4.999	abitanti	D	27,20%
5.000	9.999	abitanti	E	26,90%
10.000	59.999	abitanti	F	27,00%
60.000	249.999	abitanti	G	27,60%
250.000	1.499.999	abitanti	H	28,80%
1.500.000		abitanti	I	25,30%

Il Comune di Burcei con una incidenza al di sotto 14,79 % del valore soglia, del 27,60%

L'art. 4, comma 2, del DM attuativo stabilisce che: «A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la Spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.».

Dal 1° gennaio 2025, il periodo transitorio previsto dall'art. 5 comma1 del DM attuativo¹ non è più in vigore.

Per il calcolo delle capacità assunzionali il bilancio di previsione 2025-2027 si dovrà prendere in considerazione esclusivamente il valore corrispondente della Tabella 1, che consente un incremento delle spese di personale rispetto a quelle da ultimo rendiconto approvato.

¹ In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:



Per il 2025 il valore soglia accertato è il seguente:

	Triennio 2021 - 2022 - 2023
MEDIA ENTRATE CORRENTI al netto del FCDE	4.223.579,68
VALORE SOGLIA TAB. 1	27,60%
VALORE SOGLIA DELLA SPESA DI PERSONALE	1.165.707,99

3. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Per quanto riguarda il lavoro flessibile l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102, della L. 183/2011, dall'art. 1, comma 6 bis della L. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, della L. 44/2012 dispone che: "Gli Enti Locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.... A decorrere dal 2013 gli Enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

L'art. 4 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114 dispone che : "le limitazioni previste dal presente comma (comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010) non si applicano agli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente" fermo in ogni caso il limite di spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 (cfr. Corte dei Conti sez. Autonomie n. 2/2015);

La deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";



Il comma 2, dell'articolo 36, del D. Lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs.75/2017, conferma la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Alla luce di quanto sopra, tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Sono esclusi dai vincoli di cui al comma 28 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010 le seguenti fattispecie:

- Assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1, del Tuel (art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 16, c. 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge n. 160/2016). Assunzioni di carattere stagionale a tempo determinato i cui oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali (art. 22, D.L. n. 50/2017).
- Assunzioni a tempo determinato per la tutela e lo sviluppo dei beni culturali (art. 8, c. 1, D.L. n. 83/2014) Assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali nei limiti di un terzo delle risorse attribuite a ciascun ambito territoriale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio (art. 1, comma 200, L. n. 205/2017). Assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale (per gli anni 2018, 2019 e 2020), nei limiti delle risorse previste al medesimo art. 35-quater e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 35-quater del D.L. n. 113/2018)

• **Limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato**

Rilevata la seguente tabella riassuntiva, da cui si evince che le previsioni rispettano la normativa vigente:

Importo spesa di personale sostenuta nel 2009 (o importo triennio 2007/2009)	Limite di spesa del 50% della spesa sostenuta (100% per gli enti virtuosi)
26.436,80	26.436,80

Per l'anno 2025 occorre considerare la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato mediante scavalco d'eccedenza per 12 ore settimanali di n. 1 Istruttore tecnico (Area Istruttori) A tale spesa per un raffronto omogeneo con il dato del 2009 vanno sottratti gli arretrati contrattuali per la stessa categoria (CCNL 21.5.2018 e CCNL 16/11/2022).



SPESA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PREVISTA					
Rispetto i limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.					
N.	Profilo		2025	2026	2027
1	Istruttore Tecnico	Prosecuzione "Scavalco di eccedenza" ai sensi del comma 557 art. 1 L.311/2004	10.617,10		
1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Ex art. 110 del d.lgs. n. 267/2000	42.620,71		
1	Agente di Polizia Municipale	Utilizzo graduatorie vigenti/selezione pubblica		11.993,21	11.993,21
	Totale spesa		53.237,81	11.993,21	11.993,21
	voci escluse dal limite		42.620,71	557,45	557,45
	spesa di personale soggetta al limite		10.617,10	11.435,76	11.435,76
	limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii		26.436.80		
	L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale?		SI	SI	SI

*Le assunzioni a tempo determinato ex articolo 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 non vadano comprese nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili, posto che ovviamente il loro costo deve essere compreso nei vincoli della spesa complessiva del personale.

DOTAZIONE ORGANICA

La tabella successiva riporta per l'anno 2025 e per il triennio 2026/2027 la dotazione organica determinata in base alle cessazioni registrate o previste, alle assunzioni registrate e ai fabbisogno di personale a tempo indeterminato programmato.



CATEGORIE GIURIDICHE di accesso art. 12 del CCNL 16/11/2022	Ex PROFILO PROFESSIONALE	Dipendenti in servizio al 31/12/2024	ASSUNZIONI PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE 2024 NON CONCLUDE	PROGRAMMAZIONE ANNO 2025		PROGRAMMAZIONE ANNO 2026		PROGRAMMAZIONE ANNO 2027		Totale dotazione organica
				CESSAZIONI	ASSUNZIONI	CESSAZIONI	ASSUNZIONI	CESSAZIONI	ASSUNZIONI	
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Istruttore direttivo Tecnico	1			1					2
	Istruttore direttivo Contabile	1								1
	Istruttore direttivo Amministrativo	-			1					1
	Istruttore direttivo Politiche Sociali	1								1
AREA DEGLI ISTRUTTORI	Istruttore Amministrativo	3						1 (collocamento a riposo)	1	3
	Istruttore Finanziario	2								2
	Istruttore Tecnico	2			1					3
	Agente Polizia Municipale	1.69					0,31			2
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	Operaio specializzato	1								1
	Esecutore Amministrativo	1								1
	Operaio qualificato	1								1
AREA DEGLI OPERATORI	Operatore non qualificato					1				1
Totali		15			3	1		1	1	19

Tutto ciò premesso,

SI ATTESTA che:

- la Spesa per assunzioni a tempo indeterminato previste nel triennio 2025/2027, elaborate secondo il piano assunzioni deciso dall'amministrazione, rispetta il limite di sostenibilità finanziaria di cui agli artt. 4 del Decreto attuativo del DL n. 34/2019 (Allegato 1C);



- la Spesa per assunzioni a tempo determinato, secondo il piano assunzioni deciso dall'amministrazione, al netto degli aumenti contrattuali, rispetta il limite di cui agli art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102, della L. 183/2011, dall'art. 1, comma 6 bis della L. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, della L. 44/2012;
- La spesa del personale riclassificata (con riferimento all'allegato della deliberazione n.13/SEZAUT/2015/QMIG della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti) rispetta dei vincoli ancora vigenti ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater, della L. 296/2006 (valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013) – Allegato 1D;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Dott.ssa Giovanna Maria Zuncheddu

Allegato 1 A



	DAT GENERALI ENTE		FASCIA
			C
	POPOLAZIONE al 31/12/2023	2.617	
A	SPESA RENDICONTO 2023		624.770,25
B	MEDIA ENTRATE CORRENTI 2021/2023		4.223.579,68
C	INCIDENZA % SPESA 2023 SU MEDIA ENTRATE CORRENTI 2021/2023		14,79%
	VALORI SOGLIA DL 34/2019		Tabella 1
D	INCIDENZA PERCENTUALE		27,60%
E	MASSIMA SPESA DI PERSONALE DL 34/2019 (Media Entrate 2021/2022 x 27,60%)		1.165.707,99
F	MASSIMO INCREMENTO TEORICO (E - A)		540.937,74
M	NUOVO LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE DL 34/2019 (A + I)		1.165.707,99
N	LIMITE DI SPESA art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i		747.868,82
	Differenza in deroga ai limiti commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i		417.839,17



PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2024/2026								
TEMPO INDETERMINATO								
ANNO	AREA GIURIDICA	N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	REGIME ORARIO	MODALITA' ASSUNZIONE	SETTORE ASSEGNAZIONE	MAGGIORI COSTI DEL PERSONALE	Avvio Procedura
2025	ISTRUTTORI (ex cat. C)	1 (turnover)	Istruttore Tecnico	Tempo pieno	Mobilità/Utilizzo graduatorie vigenti/ Concorso pubblico per titoli ed esami	Tecnico	Turnover -invarianza di spesa	entro il 31/12/2025
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex cat. D)	1	Istruttore direttivo amministrativo	Tempo pieno	Progressione verticale/Utilizzo graduatorie vigenti/ Concorso pubblico per titoli ed esami	Amministrativo	51.144,85	entro il 31/12/2025
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex cat. D)	1	Istruttore direttivo Tecnico	Tempo pieno	Progressione verticale/Utilizzo graduatorie vigenti/ Concorso pubblico per titoli ed esami	Tecnico	52.646,97	entro il 31/12/2025
2026	OPERATORI (ex cat. A)	1	Operaio generico p.t.	Tempo pieno	Avvio selezione tramite l'ASPAL	Tecnico	23.162,47	entro il 31/12/2026
2027	ISTRUTTORI (ex cat. C)	1 (turnover)	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Mobilità/Utilizzo graduatorie vigenti/ Concorso pubblico per titoli ed esami	Amministrativo	Turnover -invarianza di spesa	entro il 31/12/2027
TOTALE SPESA ASSUNZIONALE TRIENNIO 2025/2027							126.954,30	
(*)TEMPO PARZIALE - Verifica rispetto limiti art. 53 comma 2 CCNL 21.5.2018 (25%)								
		ex cat. C	ex cat. B	ex cat. D				
N. dipendenti cat. C al 31/12/2024		9	3	3				
part time in essere		1	0	0				
limite assunzioni part time		2,25	0,75	0,75				
Incidenza percentuale		25%						
Part time previsti		1 < 25%						
TEMPO DETERMINATO								
ANNO	CATEGORIA GIURIDICA	N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	REGIME ORARIO	MODALITA' ASSUNZIONE	SETTORE ASSEGNAZIONE		NOTE
2025	ISTRUTTORI (ex cat. C)	1	Istruttore tecnico	Part time (12 ore settimanali) per 12 mesi	Prosecuzione contratto a tempo determinato mediante l’istituto dello “Scavalco di eccedenza” ai sensi del comma 557 art. 1 L.311/2004	Tecnico	10.617,10	
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex cat. D)	1	Istruttore direttivo amministrativo contabile	Tempo pieno per 10 mesi	Incarico a tempo determinato art. 110 del TUEL	Amministrativo	42.620,71	
2026	ISTRUTTORI (ex cat. C)	1	Agente di Polizia Municipale	Part time (25 ore settimanali) per 5 mesi	Utilizzo graduatorie vigenti/selezione pubblica	Amministrativo	12.493,21	
il contratto Enti Locali prevede che il numero dei rapporti di lavoro part time non possano essere superiori al 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative e il dipendente che rivesta una delle posizioni organizzative può trasformare il suo rapporto di lavoro in part time solo se rinuncia al suo ruolo								



VERIFICA RISPETTO DEI LIMITI DI CUI AL 34/2019

ANNO 2025			
VERIFICA LIMITE DL 34/2019			
Retribuzioni lorde	584.429,10		
Oneri riflessi	163.187,45		
Buoni pasto	11.154,00		
TOTALE MACRO 1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	758.770,55		
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00		
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00		
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00		
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.			
Totale spese personale (A)	758.770,55		
- componenti escluse (B)			
Spesa di personale 2024 (A-B)	758.770,55		
LIMITE spesa DL 34/2019	1.165.707,99		
Rispetto limite	SI		
ANNO 2026		ANNO 2027	
VERIFICA LIMITE DL 34/2019		VERIFICA LIMITE DL 34/2019	
Retribuzioni lorde	645.980,42	Retribuzioni lorde	645.980,42
Oneri riflessi	179.915,58	Oneri riflessi	179.915,58
Buoni pasto	11.154,00	Buoni pasto	11.154,00
TOTALE MACRO 1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	837.050,00	TOTALE MACRO 1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	837.050,00
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00	1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
Totale spese personale (A)	837.050,00	Totale spese personale (A)	837.050,00
- componenti escluse (B)		- componenti escluse (B)	
Spesa di personale 2025 (A-B)	837.050,00	Spesa di personale 2023 (A-B)	837.050,00
LIMITE spesa DL 34/2019	1.165.707,99	LIMITE spesa DL 34/2019	1.165.707,99
Rispetto limite	SI	Rispetto limite	SI

Allegato 1 D



COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Stanziamenti 2025 (da previsione)	Stanziamenti 2026 (da previsione)	Stanziamenti 2027 (da previsione)
1	Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	+	758.770,55	837.050,00	837.050,00
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato		584.429,10	645.980,42	645.980,42
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		163.187,45	179.915,58	179.915,58
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 101) e spese per equo indennizzo		11.154,00	11.154,00	11.154,00
2	Spese per formazione del personale	+	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003	+	0,00	0,00	0,00
4	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 104)	+	0,00	0,00	
5	Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+	1.200,00	300,00	300,00
6	Irap macroaggregato 102	+	52.680,08	53.131,26	53.131,26
TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)			815.150,63	892.981,26	892.981,26
7	Altre spese contabilizzate nelle spese correnti (ma rimborsate da altre istituzioni statali): ordine pubblico rimborsato da Prefettura; COC; PROVINCIA PER PL	+			
TOTALE SPESE DI PERSONALE			815.150,63	892.981,26	892.981,26
COMPONENTI ESCLUSE:			Stanziamenti 2025 (da previsione)	Stanziamenti 2026 (da previsione)	Stanziamenti 2027 (da previsione)
8	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-	52.803,13	52.803,13	52.803,13
10	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	23.214,78	23.214,78	23.214,78
11	Spese per formazione del personale	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	Rimborsi per missioni	-	1.200,00	300,00	300,00
20	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-	14.638,99	14.638,99	14.638,99
22	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 9 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 10 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP -punti 8-14-19)	-	4.488,27	4.488,27	4.488,27
26	Spese per assunzioni effettuate ai sensi del DL 34/2019 in deroga al limite	-		44.167,28	44.167,28
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			101.845,17	145.112,45	145.112,45
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			713.305,47	747.868,82	747.868,82
MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (VALORE ASSOLUTO)			747.868,82	747.868,82	747.868,82
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale?			SI	SI	SI